

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2009, n. 21-12509

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai Comuni per l'anno 2009 per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari e per la promozione delle Banche del Tempo, ai sensi della L.R. 6 aprile 1995, n. 52, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 e della L.R.8 gennaio 2004, n.1.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. di approvare i criteri per la concessione ai Comuni di contributi per l'adozione e l'attuazione dei Piani di Coordinamento degli Orari come riportato nell'allegato A) e per la promozione e sostegno delle Banche del Tempo, così come riportati nell'allegato B) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare, a maggiore specificazione dei criteri indicati all'art. 5 – comma 3 della L.R.6/4/1995, n. 52, gli orientamenti ai Comuni per l'elaborazione del Piano di Coordinamento degli Orari indicati nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale dell'atto;
3. di attribuire al Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, per il tramite del Settore Rapporti Stato Regioni –Ufficio di Roma, il coordinamento del Gruppo interdirezionale per l'esame delle richieste di contributo per i P.C.O. e loro progetti attuativi e l'esame delle richieste di contributo per la promozione ed il sostegno delle Banche del Tempo, istituito con D.G.R. n. 6-8355 del 10/03/2008;
4. di demandare al Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale l'adozione sia del bando, sia di tutti gli atti consequenziali e necessari;
5. di determinare, per quanto attiene all'adozione e all'attuazione dei P.C.O. l'entità di ogni singolo contributo nella misura massima del 60% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro l'importo massimo di Euro 40.000,00, stabilendo la graduatoria secondo il punteggio indicato nei criteri come individuati nell'allegato A di cui al punto 1); è fatto salvo il limite dell'onere di cofinanziamento, pari al 10%, per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti, ex art. 5, c. 2, L.R. 15/2007;
6. di determinare, per quanto riguarda le Banche del Tempo, il contributo nella misura del 80% delle spese ritenute ammissibili e comunque entro il limite di Euro 3.000,00 prevedendo un incremento del suddetto limite pari al 20%, fino ad un massimo di Euro 3.600,00 per quelle banche che ricadano nelle condizioni indicate nell'allegato B di cui al punto 1); è fatto salvo il limite dell'onere di cofinanziamento pari al 10% per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 1.000 abitanti, ex art. 5, c. 2, L.R. 15/2007;
7. di fissare quale termine di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo il 31 dicembre 2009;
8. di finalizzare le risorse di cui al successivo punto 9) ripartendole nella misura del 60% per il finanziamento dei P.C.O. e del 40% per il finanziamento delle Banche del Tempo, disponendo che le risorse non impiegate risultanti dal predetto riparto, possano essere utilizzate per l'una o per l'altra delle destinazioni previste;
9. di dare atto che alla spesa complessiva per l'attuazione delle iniziative sopra specificate, si farà fronte con le risorse a tal fine destinate sul capitolo n. 152990/09 (UPB DB1901), pari ad Euro 200.000,00.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato